

Regolamento per il Congresso 2012 di Federparchi

Articolo 1 - Commissione per l'organizzazione delle attività congressuali (COAC)

Contestualmente all'approvazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il consiglio nomina una commissione di 5 persone per l'organizzazione delle attività congressuali (COAC). La commissione verifica la regolarità della partecipazione dei soci, istruisce le mozioni e i documenti presentati e ne disciplina di concerto con la presidenza del congresso le modalità di discussione. Sovrintende allo svolgimento del Congresso e ne verifica la regolarità.

Articolo 2 – Luogo e data di svolgimento del congresso

Il Congresso si svolgerà ad Alberese (Grosseto), presso il parco regionale della Maremma nei giorni 29 maggio – 2 Giugno comprendendo lavori ed attività riservate ai soli Soci e di carattere pubblico.

Articolo 3 – Soci aventi diritto di partecipazione al congresso

Contestualmente all'approvazione del presente regolamento il Consiglio approva l'elenco dei Soci in regola con la quota 2011 ai sensi dell'articolo 18 dello statuto ed aventi quindi diritto alla partecipazione al Congresso. Ad ogni socio spetta un voto salvo i casi particolari previsti all'articolo 12.

Sempre contestualmente, ogni consigliere può richiedere per casi motivati e limitati una deroga per Soci non in regola con la quota 2011. Se il consiglio ritiene le motivazioni condivisibili inserisce il Socio in un elenco a parte che prevede l'inserimento tra gli aventi diritto una volta versata la quota 2011, cosa comunque che deve avvenire entro il termine massimo di trenta giorni prima dell'inizio del congresso e cioè entro il 29 di Aprile. Se ciò avviene la COAC, su informazione del direttore di Federparchi inserisce il Socio nell'elenco degli aventi diritto.

Possono altresì essere inseriti nell'elenco degli aventi diritto i nuovi Soci associatisi nel 2012 ed in regola con la relativa quota per il corrente anno. Analogamente vanno considerati nuovi soci coloro che lo sono stati in passato ma non lo sono più dal 2009 quindi che non hanno pagato le quote 2009, 2010 e 2011, ma che decidano di associarsi nuovamente. La COAC inserisce i nuovi soci con le stesse modalità per i morosi 2011 inseriti nell'elenco a parte.

Articolo 4 - Documento Congressuale

Il consiglio approva il documento congressuale almeno 30 giorni prima dell'inizio del congresso e ne dà immediata diffusione tra i soci.

Il documento congressuale è un agile piano di lavoro per l'associazione che, su proposta del Consiglio direttivo, contiene le linee d'impegno della Federparchi per i prossimi anni che evidenzia le linee sulle quali dovrà ruotare il dibattito e la ricerca delle soluzioni strategiche per il futuro. Deve rappresentare, inoltre, la base su cui impostare il confronto della Federparchi con i vari soggetti istituzionali e non, e tra gli enti e gli associati nei vari territori.

Articolo 5 – Emendamenti

Entro una settimana dall'inizio del congresso un Socio o un gruppo di Soci può presentare emendamenti al documento congressuale, la COAC ne verifica la compatibilità con lo statuto e lo ammette alla

discussione del congresso. Qualora la COAC non ammetta l'emendamento per incompatibilità con lo Statuto, ne dà comunicazione il primo giorno dei lavori congressuali, in una sezione riservata ai soli Soci, spiegando le motivazioni di non ammissione.

Qualora alcuni emendamenti abbiano contenuto simile la COAC propone agli estensori di unificarli per la snellezza dei lavori. La decisione o meno di unificazione spetta comunque ai soli estensori. La COAC trasmette ai soci per mail i testi entro il giorno prima dell'inizio del Congresso. Qualora partecipanti ne vogliano una copia cartacea ne fanno richiesta al momento di registrazione congressuale.

Gli emendamenti vengono discussi e votati in un'apposita sezione congressuale. Se il numero degli emendamenti presentati lo consente viene permessa una breve illustrazione dell'emendamento da parte di uno degli estensori e un intervento ad un socio che si dichiara contrario allo stesso, in un ordine sorteggiato dalla COAC. Se l'emendamento ottiene la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti viene immediatamente sostituito il testo originario. Alla fine viene comunque sottoposto a votazione il documento congressuale eventualmente emendato.

Articolo 6 – Mozioni

Con le stesse modalità degli emendamenti possono essere presentate e discusse mozioni che devono riguardare temi attinenti le aree protette, la biodiversità, la green economy e lo sviluppo sostenibile, la partecipazione dei cittadini e la condivisione delle strategie di conservazione con le comunità locali. La COAC può ammettere anche mozioni presentate fino al momento della discussione congressuale sulle stesse purché riguardino avvenimenti o situazioni verificatesi nella settimana precedente.

Articolo 7 – Apertura del Congresso

Il lavoro si aprirà con l'elezione, su proposta della COAC, del Comitato di presidenza del Congresso che disciplinerà le modalità di svolgimento del dibattito congressuale seguendo il presente regolamento. La Presidenza del Congresso sarà composta da un numero di 7 persone tra i delegati o i membri di diritto dell'Associazione. Il Congresso si aprirà con la relazione del Presidente uscente.

Articolo 8 – Interventi

Gli interventi saranno disciplinati dalla presidenza del congresso che assegnerà tempi massimi per ogni sezione. Per facilitare l'organizzazione dei lavori i soci sono invitati a comunicare al momento della registrazione la richiesta d'intervento. Può intervenire, di norma, una sola persona in rappresentanza dello stesso socio. Con le stesse modalità possono intervenire anche i sostenitori dell'associazione e i rappresentanti degli enti locali che concorrono alla composizione della Consulta delle comunità locali ai sensi dell'articolo 16 dello statuto. In sessioni o workshop collaterali se sono previste domande ed interventi sono liberi.

Elezione degli organi

Articolo 9 – Elezione del consiglio direttivo

Ai sensi dell'articolo 8 dello statuto devono essere garantite pluralità di candidature e modalità di compilazione delle liste dei candidati e di votazione che assicurino segretezza, democraticità e significative rappresentanze delle diverse tipologie delle aree protette e delle associazioni iscritte.

Pur auspicando che il Congresso si svolga nel segno della massima unità interna e della più ampia e libera dialettica delle posizioni occorre prevedere delle chiare e trasparenti modalità di elezioni dei propri organi statutari, capaci di garantire appieno i diritti democratici di tutti i soggetti associati.

A questo scopo le liste potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:



Le liste devono contenere 25 componenti elencati con un preciso ordine numerico e dovranno essere sottoscritte da almeno 40 rappresentanti di soci con diritto di partecipazione al congresso.

- le liste dovranno garantire i criteri di rappresentatività previsti dallo statuto secondo i seguenti schemi:

- 1) Da un minimo di 5 ad un massimo di 9 rappresentanti di parchi nazionali
- 2) Da un minimo di 5 ad un massimo di 9 rappresentanti di parchi regionali
- 3) Da un minimo di 2 ad un massimo di 4 rappresentanti di aree marine protette
- 4) Da un minimo di 1 ad un massimo di 3 rappresentanti di associazioni che gestiscono aree protette
- 5) Da un minimo di 1 ad un massimo di 3 rappresentanti di enti locali che gestiscono aree protette
- 6) Da un minimo di 0 ad un massimo di 3 esperti

I 25 candidati andranno presentati in ordine dal numero 1 al numero 25, tale ordine sarà seguito per determinare i candidati eletti consiglieri, nel senso che se una lista guadagna 8 seggi risulteranno eletti i candidati dal numero dal numero 1 al numero 8 compresi, se ne elegge 9 dal numero 1 al numero 9 e così via.

Le votazioni dovranno avvenire a scrutinio segreto e l'attribuzione dei seggi alle liste avverrà con il metodo D'Hont.

Articolo 10 – Elezione dell'esecutivo della consulta degli enti locali

I comuni e le province che hanno parte del loro territorio compreso in un'area protetta associata vengono invitati al congresso e in una sezione speciale a loro riservata decidono la composizione ed eleggono un esecutivo della consulta stessa. Eleggono anche tre membri dell'esecutivo che saranno invitati senza diritto di voto al consiglio di Federparchi.

Articolo 11 – Elezione dei rappresentanti dei direttori nel comitato tecnico scientifico

I direttori o dirigenti di area protette associate o responsabili tecnici delle associazioni vengono invitati al congresso e in una sezione speciale a loro riservata eleggono al loro interno cinque rappresentanti da inserire nel comitato tecnico scientifico di Federparchi. Dei cinque eletti, salvo che non ne venga scelto uno come presidente, uno deve essere nominato (eletto) vicepresidente.

Articolo 12 – Casi particolari

Nel caso di regioni ove alcuni parchi regionali (es Piemonte, Emilia-Romagna), in regola con la quota, siano stati accorpati in un unico ente di gestione, il socio risultante dispone, limitatamente a questo Congresso, di tanti voti quanti sono gli enti accorpati.